

STATUTO CHIARA ANDREOLI O.D.V.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE È costituita la associazione denominata "CHIARA ANDREOLI O.D.V."

Articolo 2 - FINALITÀ L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

L'Associazione esercita le proprie attività di interesse generale di cui al presente articolo in modo prevalentemente in favore di terzi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 3 – OGGETTO L'associazione persegue la propria finalità attraverso in via principale le seguenti attività di interesse generale: - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. In particolare, l'Associazione potrà svolgere a mero titolo semplificativo e non esaustivo attività quali: - Promozione della ricerca scientifica e dell'attività clinica relative alle malattie oncologiche, finanziamento di progetti di ricerca scientifica e borse di studio promossi da Strutture Ospedaliere sia pubbliche che private, accreditate o meno con il S.S.N., afferenti le tematiche delle malattie oncologiche e delle loro terapie in senso lato, destinati a soggetti in possesso dei titoli accademici richiesti, secondo le modalità previste da appositi bandi emessi con pubblica evidenza, vagliati dal Comitato Scientifico ed approvati dal Consiglio Direttivo; - Svolgimento di attività nei settori della prevenzione oncologica, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di Sofferenti affetti da tumore anche mediante contratti di specializzazione e/o consulenza e/o collaborazione per l'inserimento di figure mediche specializzate in ambito oncologico; - Svolgimento di attività riguardanti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie tumorali nei confronti di categorie di soggetti a rischio, sia direttamente che mediante affidamento ad Università, Enti di ricerca e Fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica; - Promozione dello sviluppo di strutture, programmi ed interventi per una corretta assistenza ai malati; - raccolte pubbliche di fondi, da svolgersi occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni e/o ricorrenze particolari; - organizzazione, in via occasionale e strumentale, di manifestazioni, convegni ed iniziative per diffondere la conoscenza degli scopi e dell'attività istituzionale. Le iniziative

Andreoli

di sostegno economico a titolo di beneficenza indiretta a favore di Enti e/o associazioni potranno essere realizzate solo nei confronti delle organizzazioni che possiedono i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Per lo svolgimento delle suddette attività di interesse generale, l'organizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Codice del Terzo Settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontari dei propri associati. L'organizzazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali e solo se direttamente connesso al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, quest'ultima potrà possedere o detenere beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché nei limiti delle sopra descritte attività.

Articolo 4 - SEDE L'organizzazione ha sede nel Comune di Esine (BS). Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede - 3 - dell'organizzazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA L'organizzazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). L'organizzazione può essere prorogata con decisione dell'assemblea degli associati.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO L'organizzazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. L'organizzazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con l'organizzazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A tal fine l'organizzazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 8 - PATRIMONIO Il patrimonio dell'organizzazione e, oltre che dalle quote versate dagli associati, è costituito: - da contributi privati e pubblici; - da donazioni e lasciti testamentari; - da rendite patrimoniali; - da raccolte di fondi; - dalle risorse derivanti dalle attività di cui all'art. 6 Codice del Terzo Settore. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per le attività di interesse generale prestate, l'organizzazione può ricevere unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tali attività, salvo che tali attività siano svolte quali secondarie e/o strumentali nei limiti di cui all'art. 6 Codice del Terzo Settore. A tali fini, l'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI L'organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso

Andrea

distribuzione indiretta di utili: - la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; - la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere h) e u), Codice del Terzo Settore; - l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore; - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447- bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI

Articolo 13 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI Possono partecipare all'organizzazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette, oppure altre organizzazioni di volontariato, in un numero non inferiore a tre. Se, nel corso della vita dell'organizzazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'organizzazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A prescindere dalla composizione della compagine associativa, l'organizzazione deve avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti alle organizzazioni associate. Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene presentata all'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale e fino a nuova delibera, attualmente ammontante ad un importo di euro 30,00 (trenta virgola zero centesimi); la quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo con apposita delibera. Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo. L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo per l'eventuale rifiuto nei 30 giorni successivi; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla sua adozione. Entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine. Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi associati.

Articolo 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI Ciascun associato ha il diritto: di partecipare a tutte le attività dell'organizzazione di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati. Ciascun associato ha il dovere: - di collaborare al perseguimento delle finalità associative; - di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto; - di osservare le decisioni degli organi sociali; - di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Andreoli

Articolo 15 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE L'associato cessa di partecipare all'organizzazione nei seguenti casi: - recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo; - morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento; - morte dell'associato; - esclusione dell'associato; - estinzione o scioglimento dell'organizzazione. L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 16 - RECESSO DELL'ASSOCIATO L'associato può sempre recedere dall'organizzazione, senza condizioni o limiti. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

Articolo 17 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta causa.

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI IV.1 – L'AMMINISTRAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO L'organizzazione di volontariato è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sei Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati: - un Presidente; - un Vicepresidente; - un Segretario. Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente: - effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento; - fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni; - convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; - predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo; - rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio. Il Segretario: - coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni; - verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo; - cura la tenuta dei libri sociali. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui al presente statuto. Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome,



cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi é attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 19 DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione.

Articolo 20 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO Il Consiglio Direttivo nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipa. Il Consiglio Direttivo deve deliberare riunendosi. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte con adunanza dello

Andrea

stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 21 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 Codice civile, nei limiti di compatibilità. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 22 - RAPPRESENTANZA La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio Direttivo ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 23 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 24 - CONFLITTO DI INTERESSI Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter Codice civile.

Articolo 25 - RESPONSABILITÀ Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art.

2409 codice civile, in quanto compatibile. Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia é fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, codice civile. Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori. Delle obbligazioni e dei debiti assunti in nome e per conto dell'associazione non risponde l'amministratore, ma esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio.

Articolo 26 - Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico sarà composto da 2 (due) membri che potranno essere nominati sia fra gli associati che fra non associati. La nomina dei componenti di detto Comitato verrà deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze previste dal presente statuto. Il Comitato Scientifico vaglia i progetti indicati al precedente articolo 3 del presente statuto, li sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo e ne controlla lo sviluppo relazionando sia l'Assemblea che al Consiglio Direttivo.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27 - ORGANO DI CONTROLLO L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate. La nomina di un organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge ed in particolare dal Codice del Terzo settore. I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di

Andrea

controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dell'organo di controllo risultano dal bilancio sociale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni del loro ufficio. Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 28 - REVISORE LEGALE DEI CONTI L'organizzazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dalla legge ed in particolare dal Codice del Terzo settore.

IV.3 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 29 - CONVOCAZIONE E DECISIONI DEGLI ASSOCIATI L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Le riunioni si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete: a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario; b) la revoca dei membri del Consiglio di Direttivo; c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo; d) nei casi previsti dalla Legge, la

nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nei limiti ex lege consentiti; i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo; j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. Ogni aderente non può avere più di tre deleghe. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione. All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete: a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto; b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; c. la devoluzione del patrimonio; L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione. Ogni aderente non può avere più di tre deleghe. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

Articolo 30 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

Andrea

SEZIONE V - IL BILANCIO

Articolo 31 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo. L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato. Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che lo approverà entro 180 (centoottanta) giorni; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

Articolo 32 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI L'Associazione tiene: - il Registro dei Volontari; - il Libro degli Associati; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Direttivo; - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo; - il Libro degli Inventari. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie. Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - SCIOGLIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento dell'organizzazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi. Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento, o in mancanza alla Fondazione Sociale Italiana.

Articolo 34 - RINVIO ALLA LEGGE Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).



Andrea